Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 288

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 22 ottobre 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	»	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Il fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Molise

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 288 DEL 22 OTTOBRE 1979:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1979.

Accordo nazionale triennale recante la disciplina dei rapporti con le farmacie per l'assistenza farmaceutica nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, stipulato ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(8895)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1979, n. 506.

Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, concernenti l'accertamento e la riscossione delle imposte sui redditi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114;

Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 numeri 600 e 602, concernenti l'accertamento e la riscossione delle imposte sui redditi;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

« Gli uffici delle imposte, avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base di programmi stabiliti annualmente dal Ministro delle finanze, procedono entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione alla liquidazione delle imposte dovute, nonchè ad effettuare rimborsi eventualmente spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, sulla scorta dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse e dai relativi allegati.

Ai fini della liquidazione delle imposte, anche in sede di rettifica delle dichiarazioni e senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 38 e seguenti, gli uffici possono:

a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili e delle imposte e quelli commessi dai sostituti d'imposta nella determinazione delle ritenute alla fonte;

b) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dai certificati dei sostituti d'imposta allegati alle dichiarazioni dei contribuenti o risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni;

c) escludere le detrazioni dall'imposta non previste dalla legge e ridurre le detrazioni esposte in misura superiore a quella spettante in base ai dati e agli elementi contenuti nelle dichiarazioni;

d) escludere la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri non previsti dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, o non risultanti dai documenti allegati alle dichiarazioni o esposti nelle dichiarazioni senza le prescritte indicazioni;

e) ridurre la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri di cui al predetto art. 10 esposti in misura superiore a quella risultante dai documenti allegati alle dichiarazioni o in misura eccedente i limiti fissati dallo stesso articolo ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

« Le imposte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, comprese quelle riscuotibili mediante versamento diretto e non versate, devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nello stesso termine devono essere iscritte a ruolo le ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta ».

Art. 3.

Nel primo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive integrazioni e modificazioni, sono soppresse le parole « e relative sopratasse ».

Art. 4.

Al primo comma dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole « quattro anni » sono sostituite con le parole « cinque anni ».

Al secondo comma dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni ed integrazioni, la parola « quadriennio » è sostituita dalla parola « quinquennio ».

Art. 5.

Le disposizioni di cui all'art. 2 del presente decreto si applicano con riferimento alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta a partire dal 1° gennaio 1977.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1979

PERTINI

COSSIGA — REVIGLIO — ROGNONI — PANDOLFI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1979
Atti di Governo, registro n. 23, *foglio n.* 17

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1979.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta SAMET - Società azionaria metallurgica S.p.a., in Romano d'Ezzelino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 18 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta SAMET - Società azionaria metallurgica S.p.a., con sede in Romano d'Ezzelino (Vicenza), con effetto dal 28 marzo 1977;

Visti i decreti ministeriali 7 febbraio 1978, 11 maggio 1978, 10 luglio 1978 e 12 febbraio 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta SAMET Società azionaria metallurgica S.p.a., con sede in Romano d'Ezzelino (Vicenza), è prolungata a trenta mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ABIS

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(9156)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Creosina » flacone × g 200 di sciroppo, della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Tullio Bosio, in Torino. (Decreto di revoca n. 5693/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 25 ottobre 1954, con il quale venne registrata al n. 9454 la specialità medicinale denominata « Creosina » flacone × g 200 di sciroppo, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Tullio Bosio, con sede in Torino, corso Palestro, 4/*bis*, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Creosina » flacone × g 200 di sciroppo, registrata al n. 9454 in data 25 ottobre 1954, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Tullio Bosio, con sede in Torino, corso Palestro, 4/*bis*.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8567)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pentren », nella confezione 8 capsule e della relativa categoria g 80 di polvere, della ditta Ital Suisse Co. S.a.s., in Casarile. (Decreto di revoca n. 5707/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 27 dicembre 1967, con il quale vennero registrati rispettivamente ai numeri 14363 e 14363/A la specialità medicinale denominata « Pentren », nella confezione 8 capsule e la relativa categoria g 80 di polvere, a nome della ditta Laboratorio Biofarmacoterapico, con sede in Casarile (Milano), via Binosco, 16, ora Ital Suisse Co. S.a.s., con sede in Casarile (Milano), via Binasco, 54, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, per la specialità medicinale indicata in oggetto, non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa, in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pentren », nella confezione 8 capsule e la relativa categoria g 80 di polvere, registrate rispettivamente ai numeri 14363 e 14363/A, a nome della ditta Ital Suisse Co. S.a.s., con sede in Casarile (Milano), via Binasco, 54.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8575)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Mirtochin » supposte, nella confezione 10 supposte adulti e della relativa serie 10 supposte bambini, della ditta Laboratorio farmaceutico Barlocco, in Genova. (Decreto di revoca numero 5651/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 24 marzo 1958 e 7 settembre 1971, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 13562 e 13562/1 la specialità medicinale denominata « Mirtochin » supposte, nelle confezioni 10 supposte adulti e la relativa serie 10 supposte bambini, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Barlocco, con sede in Genova, via G. Santolini n. 10, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, per uso rettale, è a base di calcio e che le attuali conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio dei prodotti per somministrazione rettale che contengono calcio;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Mirtochin » supposte, nelle confezioni 10 supposte adulti e la relativa serie 10 supposte bambini, registrate rispettivamente ai numeri 13562 e 13562/1 in data 24 marzo 1958 e 7 settembre 1971, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Barlocco, con sede in Genova, via Santolini, 10.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8573)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Fenobiotic », nella confezione da 1, 2, 3, 4, 5 e 6 flaconcini da 500 mg + solvente da ml 4 della relativa categoria 8 capsule da mg 200 della relativa serie di categoria, flacone da 8 capsule da mg 400 e della categoria flacone da ml 60 sciroppo secco, della ditta Pulitzer italiana, in Roma. (Decreto di revoca n. 5648/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 30 maggio 1968 e 1° marzo 1971, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 18404, 18404/A, 18404/A-1 e 18404/B, la specialità medicinale denominata « Fenobiotic », nella confezione da 1, 2, 3, 4, 5 e 6 flaconcini da 500 mg + solvente da ml 4, la relativa categoria 8 capsule da mg 200, la relativa serie di categoria flacone da 8 capsule da mg 400 e la categoria flacone da ml 60 di sciroppo secco, a nome della ditta I.R.B.I. - Istituti riuniti biochimici S.p.a., ora Pulitzer italiana S.p.a., con sede in Roma, via Tiburtina n. 1002/1004, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, per la specialità medicinale indicata in oggetto, non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa, in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta non ha fatto pervenire le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Fenobiotic », nella confezione da 1, 2, 3, 4, 5 e 6 flaconcini da 500 mg + solvente da ml 4, la relativa categoria 8 capsule da mg 200, la relativa serie di categoria flacone da 8 capsule da mg 400 e la categoria flacone da ml 60 di sciroppo secco, registrate ai

numeri 18404, 18404/A, 18404/A-1 e 18404/B in data 30 maggio 1968 e 1° marzo 1971, a nome della ditta Pulitzer italiana S.p.a., con sede in Roma, via Tiburtina, numero 1002/1004.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8572)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1979.

Sostituzione di un membro del comitato di vigilanza del fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 1, 2 e 6 della legge 13 luglio 1965, n. 859, sulle norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea che istituiscono, in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, il fondo di previdenza della categoria, con gestione autonoma, ed il comitato di vigilanza per l'amministrazione del fondo medesimo;

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge sopra citata per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza ed alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti amministrati dall'Istituto;

Visto l'art. 26 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato di vigilanza del fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1978 relativo alla ricostituzione del comitato predetto;

Vista la nota n. 133103 del 10 luglio 1979, con la quale il Ministero del tesoro ha designato la dott.ssa Silvana Caudai, direttore di sezione, quale propria rappresentante nel comitato medesimo in sostituzione del dottor Michele Lucca, destinato ad altro incarico;

Ritenuto di dover procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

La dott.ssa Silvana Caudai, è nominata membro del comitato di vigilanza del fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Michele Lucca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8667)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1979.

Proroga delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 25 novembre 1972, e successive modificazioni, concernenti la concessione, da parte dello Stato e degli enti pubblici, di anticipazioni alle imprese appaltatrici o fornitrici.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, come modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627;

Visto il proprio decreto in data 25 novembre 1972, recante: « Disposizioni per la concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici di lavori o fornitrici di beni o di servizi, in esecuzione dell'art. 12, commi sesto, settimo ed ottavo del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627 »;

Visti i propri successivi decreti in data 23 novembre 1973 e 3 ottobre 1977, recanti modifiche al citato decreto ministeriale 25 novembre 1972;

Visto il proprio decreto in data 10 ottobre 1978, con il quale le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 25 novembre 1972, e successive modificazioni, sono state prorogate al 31 dicembre 1979;

Ritenuto che, per il perdurare delle esigenze connesse con la situazione economica del Paese, si rende necessario prorogare ulteriormente al 31 dicembre 1980 le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 25 novembre 1972, modificate dai decreti ministeriali 23 novembre 1973 e 3 ottobre 1977;

Decreta:

Articolo unico

Le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 25 novembre 1972, come modificate dai decreti ministeriali 23 novembre 1973 e 3 ottobre 1977, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1980.

Roma, addì 5 ottobre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(9049)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1979.

Sostituzione di alcuni membri della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, con il quale è stato approvato il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto ministeriale n. 2020 del 18 marzo 1978, con il quale sono state determinate le circoscrizioni elettorali per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il decreto ministeriale n. 6981 del 12 dicembre 1978, con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il decreto ministeriale n. 7515 dell'11 ottobre 1979, con il quale sono state costituite la commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali circoscrizionali;

Considerato che per sopraggiunti impedimenti il segretario capo Giuseppe Di Vita, nominato componente della commissione elettorale centrale, non può intervenire ai lavori del collegio per cui occorre provvedere alla sua sostituzione;

Considerato inoltre che il provveditorato di Bologna ha comunicato che i signori Pietro Grandi, operaio permanente di prima categoria ed Enrico Cerioni, disegnatore principale, componenti della settima commissione circoscrizionale (Emilia-Romagna), sono impossibilitati a partecipare ai lavori della commissione stessa per cui occorre procedere alla loro sostituzione;

Considerato, infine, che il direttore di divisione dottor Francesco Cicconi, componente della terza commissione circoscrizionale (Liguria), ha fatto presente di essere candidato alle elezioni in parola e, pertanto, si ravvisa l'opportunità di procedere alla sua sostituzione;

Viste le terne formate dal consiglio di amministrazione nella seduta de 17 ottobre 1978, per la designazione dei componenti delle commissioni elettorali;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Bertuccioli Pietro, ragioniere capo del G.C. è nominato componente della commissione elettorale centrale in sostituzione del sig. Giuseppe Di Vita, impossibilitato ad espletare l'incarico.

Art. 2.

I signori Bentivogli Giuseppe, sorvegliante idraulico capo e Trentini Vittorio, ragioniere capo, sono nominati membri della settima commissione elettorale circoscrizionale (Emilia-Romagna) in sostituzione, rispettivamente, dei signori Pietro Grandi ed Enrico Cerioni impossibilitati ad espletare l'incarico.

Art. 3.

Il sig. Coscia Franco, ingegnere superiore è nominato membro della terza commissione elettorale circoscrizionale (Liguria) in sostituzione del sig. Cicconi Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino del Ministero.

Roma, addì 13 ottobre 1979

Il Ministro: NICOLAZZI

(9109)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1979.

Sostituzione di un presidente e di alcuni membri di commissioni elettorali circoscrizionali per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, che ha apportato modifiche ed integrazioni al decreto presidenziale di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1978, con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il quale sono state, fra l'altro, nominate le commissioni elettorali circoscrizionali;

Visti i decreti ministeriali 25 settembre 1978, 4 novembre 1978 e 28 febbraio 1979, con i quali le predette elezioni sono state rinviate prima al 10 dicembre 1978, successivamente al 25 marzo 1979 e infine al 18 novembre 1979;

Considerato che il dott. Otello Ottomano, presidente della ottava commissione elettorale circoscrizionale per le Puglie, la Basilicata e la Calabria, è stato collocato a riposo;

Considerato che la dipendente Eleonora Biral, membro della terza commissione elettorale circoscrizionale per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia, ha chiesto di essere esonerata dall'incarico per motivi di salute;

Considerato che il dipendente Nicola De Toma, membro della terza commissione elettorale circoscrizionale per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia, è passato alle dipendenze di altra amministrazione;

Ritenuta l'opportunità di sostituire i predetti impiegati nelle commissioni di cui trattasi;

Viste le terne formate dal consiglio di amministrazione, nella seduta del 28 giugno 1978, per la designazione dei componenti delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Zeffiri, dirigente superiore del ruolo dell'ispettorato del lavoro, è nominato presidente della ottava commissione elettorale circoscrizionale per le Puglie, la Basilicata e la Calabria, in sostituzione del dottor Otello Ottomano.

Il sig. Giordano Peron, collocatore superiore, è nominato componente della terza commissione elettorale circoscrizonale per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia, in sostituzione della sig.na Eleonora Biral.

Il sig. Mauro Pittoni, coadiutore principale del ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione, è nominato componente della terza commissione elettorale circoscrizionale per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia, in sostituzione del sig. Nicola De Toma.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Roma, addì 13 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9110)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1979.

Caratteristiche della ricevuta fiscale e relative modalità di rilascio da parte di determinate categorie di contribuenti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, che consente al Ministro delle finanze di stabilire, con propri decreti, nei confronti di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto, l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta fiscale per ogni operazione per la quale non è obbligatoria l'emissione della fattura;

Ritenuta l'opportunità di fare uso della suddetta facoltà;

Decreta:

Art. 1.

E' obbligatorio il rilascio di una ricevuta fiscale per le seguenti operazioni:

a) somministrazioni di pasti e bevande rese dagli esercizi indicati nel primo comma, lettera *a*), dell'articolo 23 del decreto ministeriale 28 aprile 1976 di esecuzione della legge sulla disciplina del commercio 11 giugno 1971, n. 426, escluse quelle di sole bevande e le somministrazioni rese in mense aziendali e in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;

b) prestazioni alberghiere, comprese quelle rese da complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326.

La ricevuta fiscale deve essere emessa, da apposito bollettario a ricalco « a madre e figlia » conforme sostanzialmente al modello allegato *A*, dal soggetto che effettua l'operazione al momento di ultimazione della prestazione e, nello stesso momento, la sezione « figlia » deve essere consegnata al cliente.

La ricevuta fiscale, datata e numerata in ordine progressivo e per anno solare, anche con l'adozione di prefissi alfabetici o numerici di serie, deve essere rilasciata per ciascuna prestazione e deve contenere le seguenti indicazioni:

1) ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero nome e cognome se persona fisica, domicilio fiscale e codice fiscale dell'emittente, nonchè ubicazione dell'esercizio in cui viene svolta l'attività;

2) natura, qualità e quantità dei servizi formanti oggetto della prestazione;

3) ammontare del corrispettivo dovuto comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.

Se all'atto dell'emissione del documento, il corrispettivo non sia pagato, in tutto o in parte, deve esserne fatta menzione nel documento stesso.

Per le somministrazioni effettuate nei confronti di soggetti diversi dal committente, in dipendenza di contratti conclusi tra il prestatore del servizio ed il committente, la ricevuta fiscale può contenere, in luogo dell'ammontare del corrispettivo, i dati di identificazione del committente del servizio e la sezione « figlia » deve essere consegnata, in assenza del committente o di un suo incaricato, ad uno dei soggetti nei cui confronti è stata effettuata la somministrazione.

Art. 2.

Il documento di cui all'articolo precedente può essere sostituito dalla fattura di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, emessa nel termine previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, utilizzando apposito bollettario a ricalco « a madre e figlia » conforme sostanzialmente al modello allegato *B*.

Art. 3.

I documenti di cui ai precedenti articoli, preventivamente intestati al soggetto utilizzatore, devono essere numerati e bollati, su richiesta scritta, dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente a norma dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; l'ufficio che ha eseguito la bollatura ne prende nota in apposito registro partitario con l'indicazione della data della richiesta, della serie e dei numeri iniziale e finale dei documenti bollati.

Art. 4.

Per la conservazione dei documenti previsti dal presente decreto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 39, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° marzo 1980.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

ALLEGATO A

FRONTESPIZIO

BOLLETTARIO
Ricevute fiscali
(Art. 1 D.M. 13-10-1979)

Ditta . . . .

Residenza o domicilio . . . .
comune via n

Codice fiscale . . . .

Ubicazione dell'esercizio . . . .
comune via n.

Ricevute fiscali dal N° . . . al N° . . . .

Ricevuta fiscale N° . . .

Ditta . . . . Data . . . .

Residenza o domicilio . . . .
comune via n.

Codice fiscale . . . .

Ubicazione dell'esercizio . . . .
comune via n

Natura, qualità e quantità dei servizi	
Totale corrispettivo (I.V.A. inclusa) . . . L.	

(9108)

ALLEGATO B

FRONTESPIZIO

BOLLETTARIO
Fatture (ricevute fiscali)
(Art. 2 D.M. 13-10-1979)

Ditta . . . .

Residenza o domicilio . . . .
comune via n.

Codice fiscale . . . .

Ubicazione dell'esercizio . . . .
comune via n.

Fatture dal N° . . . . al N° . . . .

Fattura N° . . . .

Data . . . .

	Cliente
Ditta	Ditta . . . .
Residenza o domicilio	Residenza o domicilio . . . .
Codice fiscale	. . . .
Ubicazione esercizio	. . . .

Natura, qualità e quantità dei servizi	Imponibile	I.V.A.	
		%	Importo

Totale fattura . . . L. . . . .

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 43/1979
Modifica ai provvedimenti C.I.P. numeri 54/1977 e 5/1978

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 54/1977, che istituisce il regime di sorveglianza dei prezzi di taluni prodotti petroliferi; n. 5/1978, che istituisce il regime di sorveglianza dei prezzi dell'olio combustibile denso per la durata di un anno; n. 16/1979 che proroga per un ulteriore anno il regime di sorveglianza dei prezzi dell'olio combustibile denso;

Considerata la necessità di disporre un più congruo margine di tempo per l'analisi delle motivazioni che devono accompagnare le variazioni dei prezzi di listino;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, nella riunione del 9 ottobre 1979);

Delibera:

Il primo comma del punto 2) dei provvedimenti C.I.P. numeri 54/1977 e 5/1978 è così modificato: ogni variazione che le aziende intendono apportare ai prezzi massimi di listino successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento, deve essere preventivamente notificata ed adeguatamente motivata alla segreteria generale del C.I.P., almeno otto giorni prima della data prevista per l'applicazione dei nuovi prezzi.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1979

Il Ministro-Presidente delegato: BISAGLIA

(9128)

Provvedimento n. 45/1979. Cassa conguaglio per il settore elettrico. Rimborso sull'energia elettrica acquistata dall'ENEL e prodotta da impianti termoelettrici di enti ed imprese diversi dall'ENEL.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 34/1974, 35/1974, 47/1974, 18/1979, rispettivamente del 6 luglio, 25 luglio e 5 dicembre 1974 e 4 maggio 1979;

Considerata l'esigenza di contribuire alla copertura del fabbisogno di energia elettrica del Paese anche mediante lo sviluppo di fonti di produzione integrative;

Ritenuta in particolare, anche secondo le direttive del piano energetico nazionale, l'opportunità di assicurare la massima utilizzazione di tutte le disponibilità di energia elettrica di origine termica indipendentemente dal tipo di combustibile impiegato;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A) A partire dalle ore 0 del giorno 1° novembre 1979, è riconosciuto all'ENEL, a carico della Cassa conguaglio per il settore elettrico, conto per l'onere termico, un rimborso sul prezzo di acquisto dell'energia, ceduta all'ENEL da altri enti o imprese, prodotta a mezzo impianti termoelettrici alimentati da qualsiasi tipo di combustibile, e per la quale non venga corrisposto dalla Cassa conguaglio il rimborso per maggiore onere termico.

B) Il Comitato interministeriale prezzi, sulla base dei calcoli effettuati dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico ed in relazione ai provvedimenti che dispongono, annualmente, le aliquote definitive del rimborso del maggiore onere termico, rispetto al 1973, determinerà la misura unitaria del rimborso di cui sopra espressa in lire per ogni kWh di energia termoelettrica ceduta all'ENEL.

La misura unitaria del rimborso sarà pari all'aliquota media ponderata del rimborso del maggiore onere termico corrisposto per lo stesso anno solare, per le centrali termoelettriche dell'ENEL con minore consumo specifico, individuate in quelle con almeno un gruppo di potenza non inferiore a 600 MW.

Nelle more della determinazione di cui sopra, verranno corrisposti acconti con l'applicazione delle norme di cui ai provvedimenti C.I.P. n. 35/1974 e seguenti.

C) Al fine di consentire alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di dare corso agli adempimenti relativi alla corresponsione del rimborso, l'ENEL dovrà inviare alla Cassa conguaglio per il settore elettrico una documentazione comprendente:

l'elenco degli enti ed imprese dai quali sono stati effettuati, in ciascun bimestre, i ritiri di energia elettrica di cui al presente provvedimento;

le fatture di acquisto dell'energia come sopra ceduta all'ENEL, nel medesimo bimestre, nelle quali dovranno essere riportati i relativi quantitativi di energia;

la copia, rilasciata dagli UTIF, della dichiarazione di consumo con l'indicazione delle caratteristiche dei contatori, sigillati dall'UTIF, e delle letture iniziali e finali dei quantitativi di energia termoelettrica ritirata dall'ENEL a titolo di acquisto.

La Cassa conguaglio per il settore elettrico può disporre controlli ed ispezioni per assicurare la regolarità degli adempimenti sopra indicati.

La Cassa conguaglio per il settore elettrico, sulla base di quanto disposto nei paragrafi precedenti, provvede a calcolare l'entità delle somme corrispondenti al rimborso spettante all'ENEL, sia a titolo di acconto che a titolo definitivo, e provvede agli adempimenti di sua competenza, ai sensi delle norme disposte con i provvedimenti numeri 34/1974 e 35/1974 con compensazione semestrale.

Le presenti norme non si applicano all'energia prodotta per conto dell'ENEL, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, per la quale continueranno a trovare applicazione le disposizioni di cui ai provvedimenti C.I.P. numeri 47/1974 e 18/1979.

Roma, addì 12 ottobre 1979

Il Ministro-Presidente delegato: BISAGLIA

(9129)

Provvedimento n. 46/1979. Cassa conguaglio per il settore elettrico. Rimborso definitivo del maggiore onere sostenuto per la produzione termoelettrica effettuata nell'anno 1978.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti del C.I.P. numeri 34/1974 del 6 luglio 1974, 35/1974 del 25 luglio 1974, 47/1974 del 5 dicembre 1974, 5/1976 del 12 marzo 1976, 37/1976 del 30 novembre 1976 e 9/1978 del 26 maggio 1978;

Considerato che la Cassa conguaglio per il settore elettrico, a norma dei provvedimenti numeri 35/1974 e 37/1976, ha acquisito tutti gli elementi dimostrativi del maggiore onere relativo ai combustibili impiegati dalle imprese per la produzione di energia termoelettrica nell'anno 1978 ed ha effettuato l'esame tecnico relativo alla valutazione della misura del rimborso spettante ad ogni singolo impianto;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A seguito delle domande presentate dalle imprese interessate, in applicazione dei provvedimenti numeri 34/1974 del 6 luglio 1974, 35/1974 del 25 luglio 1974 e 37/1976 del 30 novembre 1976 — visto l'esame tecnico eseguito dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico relativo alla valutazione della misura del rimborso dei maggiori oneri sostenuti, rispetto al 1973, per il combustibile impiegato in ogni singolo impianto per la produzione termoelettrica effettuata a decorrere dalle ore zero del 1° gennaio 1978 — è disposta la corresponsione, da parte della stessa Cassa conguaglio, del rimborso relativo all'anno 1978 dei predetti maggiori oneri, commisurato all'energia prodotta, con combustibili il cui maggiore onere è ammesso a rimborso, dagli impianti appresso indicati, nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 1978, ad eccezione di quella prodotta dalle seguenti centrali o parti di centrali:

1) *Centrali o parti di centrali la di cui produzione è stata già ammessa al rimborso con il provvedimento n.* 9/1978 *del* 26 *maggio* 1978:

centrale di Ottana della Società chimica del Tirso che produce per conto dell'ENEL: in questa centrale sono entrati in servizio nel 1978 due gruppi da 70 MVA per le di cui produzioni viene fissata la decorrenza dal 20 luglio 1978 con l'aliquota definitiva appresso indicata.

2) *Centrali o parti di centrali la di cui produzione viene ammessa al rimborso con il presente provvedimento, con decorrenza fissata in base al disposto dei provvedimenti numeri* 35/1974, 5/1976 *e* 37/1976:

centrale di Maddaloni dell'ENEL: in questa centrale è entrato in servizio nel 1978 il terzo gruppo da 107 MVA per la di cui produzione viene stabilita la decorrenza del 15 giugno 1978 con l'aliquota appresso indicata;

centrale di Caorso dell'ENEL: in questa centrale sono entrati in servizio nel 1978 quattro gruppi da 4.830 KVA e un gruppo elettrogeno da 200 KVA per le di cui produzioni viene stabilita la decorrenza del 25 ottobre 1978 con l'aliquota appresso indicata.

Il rimborso viene calcolato con l'applicazione dell'aliquota, precisata per ogni impianto, alla produzione effettuata nei periodi suddetti quale risulta dai verbali effettuati dagli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (U.T.I.F.), ai sensi dei provvedimenti numeri 35/1974 e 37/1976 sopra richiamati, diminuita dei quantitativi di energia, prodotta come sopra, impiegati per autoconsumo nel periodo considerato.

Nel caso in cui la produzione termoelettrica da ammettere al rimborso dei maggiori oneri sia immessa nella rete di trasporto o distribuzione del produttore unitamente ad energia idrica autoprodotta e/o ad energia di acquisto, il quantitativo di energia di autoconsumo prelevato dalla rete stessa, da considerare ai fini di cui sopra, deve essere ridotto in misura pari al rapporto che intercorre tra il quantitativo di energia termica prodotta — ai sensi del cap. VI, quinto capoverso, del provvedimento C.I.P. n. 34/1974 e di quanto disposto, ad integrazione di questo capoverso, dal provvedimento n. 47/1974 — ed il totale dell'energia immessa nella rete in questione nel periodo considerato. Per energia termica prodotta si deve intendere, nel caso in questione, quella al netto dei servizi ausiliari della produzione stessa.

La Cassa conguaglio per il settore elettrico, all'atto del versamento del rimborso a saldo di quanto dovuto per il titolo in questione, detrarrà le corresponsioni erogate a titolo di acconto a norma del provvedimento n. 9/1978 del 26 maggio 1978, nonché gli importi del sovrapprezzo termico incassato dalle imprese e non versati alla Cassa conguaglio a norma del provvedimento n. 35/1974.

A) Energia termoelettrica prodotta in proprio. Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL per le seguenti centrali:

	L./kWh
Vado Ligure	12,4815727722
La Spezia	12,0848447013
Genova	13,3668885677
Chivasso	14,2432241355
Trino Vercellese	31,1899218750
La Casella	12,2911797509
Piacenza	12,5785311434
Turbigo	12,5280756639
Tavazzano	13,3131512283
Ostiglia	12,4267862967
Fusina	10,6044356071
Porto Marghera	12,2925776189
Monfalcone	9,8802848042
S. Barbara	14,9736660475
Luigi Orlando	25,4884948125
Marzocco	13,2516483088
Porto Corsini	13,1008569174
Capraia	27,4385896219
Portoferraio n.c.	35,4713552949
Torrevaldaliga	12,8592877907
Civitavecchia Fiumaretta	14,2277613416
Camerata Picena	25,4667216860
Pietrafitta	14,5353280552
Bastardo	13,5740321647
Latina	34,6001932367
Ventotene	27,7158260476
Napoli Levante	14,5068930198
Vigliena	16,9958395046
Bari	15,0865784591
Brindisi	13,2492434625
Taranto Nord	33,9479624904
Mercure	14,1992874933
Garigliano	98,1120000000 (*)
Rossano Calabro	12,9761942240
Milazzo	13,2310485733
Augusta	14,3287675353
Termini Imerese	14,1710728676
Vulcano	26,3552909392
Porto Empedocle	14,6144201364
Malfa	28,4573113208
S. Marina Salina	25,9300648475
Codrongianus	35,6467822408
Sulcis	14,1392905432
Portovesme	18,8010882479
S. Gilla	16,5506465298
Piombino	12,9774059166
Maddaloni	29,2287177097
Stromboli	45,7627390422
Caorso	23,3971602888

	L./kWh
Azienda elettrica municipale di Torino - per la centrale di Moncalieri	14,1586163135
Azienda elettrica municipale di Milano - per la centrale di Cassano d'Adda	14,6007281694
Servizi municipalizzati del comune di Brescia - per le centrali di:	
Cassano d'Adda	14,0613854597
Ponti sul Mincio	14,0106722737
Servizi municipalizzati del comune di Verona - per la centrale di Ponti sul Mincio	13,5061307364
A.C.E.A. - Azienda comunale elettricità ed acque - Roma - per la centrale di « G. Montemartini »	30,5112033433
Servizi municipalizzati del comune di Brescia - per la centrale di Brescia, via Lamarmora	23,7047845266
Azienda servizi pubblici municipalizzati Osimo - per la centrale di Padiglioni di Osimo	12,3721599845
Impresa Dante Nigris - per la centrale di Ampezzo	21,5492173913
S.p.a. Idroelettrica Valcanale - per la centrale di Malborghetto Valbruna	23,4745467413
Società idroelettrica Weissenfels - per la centrale di Tarvisio	29,9256093321

B) ENEL - per le seguenti centrali che hanno prodotto per suo conto, a norma del punto 1) del paragrafo *C*) del provvedimento n. 47/1974:

Marghera Levante della Montedison Società per azioni	11,3822068215
Avezzano della Saccarifera Abruzzo-Molise S.p.a. (già zuccherificio di Avezzano S.p.a. SAZA)	18,7250789708
Portoscuso dell'AL.SAR S.p.a.	13,6356142558

(*) Per quanto riguarda la centrale nucleare del Garigliano è ammessa al rimborso la produzione del gruppo elettrogeno che fa parte dei servizi ausiliari della centrale. Nel 1978 la produzione di questo gruppo è stata di 2.000 chilowattora con un consumo di kg 2.100 di gasolio.

	L./kWh
Fusina dell'Alumetal S.p.a.	12,7920884104
Fusina della Società Alluminio Veneto p.a. (SAVA)	13,2779803381
Ottana della Società chimica del Tirso	8,8049804993

C) Centrali per la di cui produzione non viene disposta, con il presente provvedimento, la corresponsione del rimborso del maggiore onere termico relativo all'anno 1978, a norma del punto 4) del provvedimento n. 37/1976:

Centrale di Colle Isarco dell'azienda elettrica Paul Gröbner.

Per la centrale sopraindicata, non sono stati forniti gli elementi necessari alla determinazione del maggiore onere termico sostenuto per la produzione termoelettrica effettuata nell'anno 1978.

D) Centrali la di cui aliquota d'acconto per il rimborso del maggiore onere sostenuto per la produzione dell'energia termoelettrica è stata fissata con il provvedimento n. 9/1978 - per le quali non si procede alla determinazione della relativa aliquota definitiva in quanto non risulta prodotta energia termoelettrica nell'anno 1978.

Ente nazionale per l'energia elettrica ENEL per la seguente centrale:

Fiumicino.

Ente nazionale per l'energia elettrica ENEL per le seguenti centrali che producono per suo conto:

Villa di Serio della Italcementi S.p.a.

Matera delle Cementerie calabro lucane S.p.a.

Roma, addì 12 ottobre 1979

Il Ministro-Presidente delegato: BISAGLIA

(9130)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1979:

Giorgilli Temistocle, notaio residente nel comune di Latina, è trasferito nel comune di Fondi, distretto notarile di Latina, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Scaldaferri Francesco.

(9131)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Lecce ad accettare una donazione

Con decreto 14 novembre 1978, n. 582 Div. 2ª, del prefetto della provincia di Lecce, il rettore pro-tempore dell'Università degli studi di Lecce è autorizzato ad accettare in donazione dall'amministrazione provinciale di Lecce in nome e per conto di detta Università un complesso immobiliare, costituito da fabbricati ed aree antistante e retrostante, sito in Lecce, oltre porta Napoli e tra la via D'Aurio, il viale Taranto e via Adua, della superficie complessiva di mq 10.216, da destinare a sede di uffici ed attività didattiche dell'Università stessa.

(8973)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo » in Milano, ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1979, reg. n. 17 Interno, foglio n. 53, l'associazione « La San Vincenzo », in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro dell'interno, ad accettare una donazione disposta in favore dell'ente dalla fondazione di culto « La Vincenziana » e consistente in un immobile sito in Milano, via Cellini n. 14, del valore di L. 440.000.000.

(8974)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento con nomina di commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Della Levata a r.l. », in Seriate.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1979 la società cooperativa di consumo « Della Levata a r.l. », in Seriate (Bergamo), costituita per rogito dott. Luciano Colombo in data 13 giugno 1962, rep. n. 16662, reg. soc. n. 4813, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Benigni GianAngelo.

(8969)

Scioglimento con nomina di commissario liquidatore della società « Cooperativa tra ortofrutticoltori, agrumicoltori ed affini - San Martino - Soc. a r.l. », in Muravera.

Con decreto ministeriale 27 settembre 1979 la società « Cooperativa tra ortofrutticoltori, agrumicoltori ed affini - San Martino - Soc. a r.l. », in Muravera (Cagliari), costituita per rogito notaio dott. Franco Attioli in data 13 marzo 1965, rep. n. 199784, reg. soc. n. 3871, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giuseppe Covacivich.

(8970)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Oliveto Lario

Con decreto 20 luglio 1979, n. 1148, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto demaniale del lago di Como in comune di Oliveto Lario (Como) non censito in catasto del comune medesimo, confinate con i mappali 169, 1058 e con il lago di Como della superficie di mq 375,29 ed indicato nell'estratto di mappa 1° dicembre 1976 in scala 1:1000 vistato in data 9 febbraio 1977 dall'ufficio tecnico erariale di Como; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(9073)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Treviso

Con decreto 20 luglio 1979, n. 1185, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale in comune di Treviso segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. VI mappale 356 1/4 ora 1685 della superficie di mq 44 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 24 agosto 1978 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(9074)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno nei comuni di Pavia e di Travacò Siccomario

Con decreto 20 luglio 1979, n. 1109, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un alveo abbandonato del colatore Gravellone Vecchio segnato nel catasto del comune di Pavia ai fogli numeri 20, 21, 22 e ai fogli numeri 2, 3 e 13 del comune di Travacò Siccomario con inizio tra i mappali n. 146 del foglio 20 di Pavia e n. 287 del foglio 2 di Travacò Siccomario e termine tra i mappali n. 25 del foglio 22 di Pavia e n. 17 del foglio 13 di Travacò Siccomario, della superficie complessiva di mq 56.250 ed indicato nella planimetria rilasciata il 2 settembre 1978 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(9075)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 203

Corso dei cambi del 17 ottobre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	828,95	828,95	828,85	828,95	829 —	828,95	829,05	828,95	828,95	828,95
Dollaro canadese . .	705,10	705,10	705,50	705,10	705,15	705,10	704,80	705,10	705,10	705,10
Marco germanico . .	461,75	461,75	461,65	461,70	461,75	461,75	461,65	461,75	461,75	461,75
Fiorino olandese .	416,40	416,40	416,50	416,40	416,60	416,40	416,61	416,40	416,40	416,40
Franco belga . . .	28,634	28,634	28,51	28,634	28,65	28,63	28,639	28,634	28,634	28,65
Franco francese . .	196,77	196,77	196,15	196,77	196,85	196,77	196,91	196,77	196,77	196,75
Lira sterlina . . .	1782,50	1782,50	1783,50	1782,50	1781,85	1782,60	1782,70	1782,50	1782,50	1782,50
Lira irlandese .	1721,50	1721,50	1722 —	1721,50	1720 —	—	1723,50	1721,50	1721,50	—
Corona danese . . .	158,40	158,40	158,45	158,40	158,40	158,40	158,38	158,40	158,40	158,40
Corona norvegese . .	166,65	166,65	166,60	166,65	166,60	166,65	166,70	166,65	166,65	166,65
Corona svedese . .	196,27	196,27	196,30	196,27	196,25	196,27	196,30	196,27	196,27	196,25
Franco svizzero . .	506,70	506,70	506,75	506,70	506,75	506,60	506,75	506,70	506,70	506,70
Scellino austriaco . . .	64,122	64,122	64,18	64,122	64,16	64,12	64,17	64,122	64,122	64,12
Escudo portoghese .	16,63	16,63	16,60	16,63	16,65	16,63	16,65	16,63	16,63	16,63
Peseta spagnola . . .	12,556	12,556	12,55	12,556	12,55	12,55	12,57	12,556	12,556	12,55
Yen giapponese .	3,548	3,548	3,55	3,548	3,545	3,54	3,551	3,548	3,548	3,54

Media dei titoli del 17 ottobre 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	75,050
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	88,575
» 5,50 % » » 1968-83 . . .	84,950
» 5,50 % » » 1969-84 . . .	81,625
» 6 % » » 1970-85 . . .	80,950
» 6 % » » 1971-86 . . .	77,825
» 6 % » » 1972-87 . . .	76,050
» 9 % » » 1975-90 . . .	82,450
» 9 % » » 1976-91 . . .	83,675
» 10 % » » 1977-92 . . .	87,150
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . . .	83 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80 . .	100 —
» » » » 1- 3-1978/80 . .	100 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80 . .	100 —
» » » » 1- 8-1978/80 . .	99,950
» » » » 1-10-1978/80 .	100,050
» » » » 1- 3-1979/81 .	99,95
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,625
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,150
» » » 10 % 1- 1-1981	97,200
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,175
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,250
» » » 12 % 1- 4-1982	97,825
» » » 12 % 1-10-1983	96,650
» » » 12 % 1- 1-1984	96,600
» » » 12 % 1- 4-1984	96,400
» » » 12 % 1-10-1987	96,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 ottobre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	829 —
Dollaro canadese	704,95
Marco germanico	461,80
Fiorino olandese	416,505
Franco belga	28,636
Franco francese	196,84
Lira sterlina	1782,60
Lira irlandese	1722,50
Corona danese	158,39
Corona norvegese	166,675
Corona svedese	196,285
Franco svizzero	506,725
Scellino austriaco	64,146
Escudo portoghese	16,64
Peseta spagnola	12,563
Yen giapponese	3,549

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 204

Corso dei cambi del 18 ottobre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	829,45	829,45	829,50	829,45	829,50	829,40	829,55	829,45	829,45	829,45
Dollaro canadese	702,30	702,30	702,50	702,30	702,70	702,25	702,40	702,30	702,30	702,30
Marco germanico	461,55	461,55	461,65	461,55	461,50	461,50	461,55	461,55	461,55	461,55
Fiorino olandese	416,20	416,20	416,30	416,20	416,30	416,15	416,10	416,20	416,20	416,20
Franco belga	28,633	28,633	28,66	28,633	28,65	28,60	28,626	28,633	28,633	28,65
Franco francese	196,19	196,19	196 —	196,19	196,30	196,15	196,26	196,19	196,19	196,20
Lira sterlina	1780 —	1780 —	1781,50	1780 —	1778,85	1780 —	1779,40	1780 —	1780 —	1780 —
Lira irlandese	1722 —	1722 —	1721 —	1722 —	1721,20	—	1725 —	1722 —	1722 —	—
Corona danese	158,38	158,38	158,35	158,38	158,35	158,35	158,41	158,38	158,38	158,40
Corona norvegese	166,83	166,83	166,75	166,83	166,75	166,80	166,95	166,83	166,83	166,85
Corona svedese	196,42	196,42	196,30	196,42	196,35	196,40	196,38	196,42	196,42	196,45
Franco svizzero	503,45	503,45	504,25	503,45	504,16	503,40	503,31	503,41	503,41	503,45
Scellino austriaco	64,05	64,05	64,10	64,05	64,10	64,02	63,98	64,05	64,05	64;05
Escudo portoghese	16,63	16,63	16,62	16,63	16,65	16,60	16,65	16,63	16,63	16,63
Peseta spagnola	12,563	12,563	12,55	12,563	12,55	12,55	12,57	12,563	12,563	12,56
Yen giapponese	3,571	3,571	3,57	3,571	3,57	3,55	3,572	3,571	3,571	3,57

Media dei titoli del 18 ottobre 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	75,050
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,575
» 5,50 % » » 1968-83	84,950
» 5,50 % » » 1969-84	81,625
» 6 % » » 1970-85	80,950
» 6 % » » 1971-86	77,825
» 6 % » » 1972-87	76,050
» 9 % » » 1975-90	82,450
» 9 % » » 1976-91	83,675
» 10 % » » 1977-92	87 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	100,500
» » » » 1- 3-1978/80	100 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100 —
» » » » 1- 8-1978/80	100 —
» » » » 1-10-1978/80	100 —
» » » » 1- 3-1979/81	100 —
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,700
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,175
» » » 10 % 1- 1-1981	97,250
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,325
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,125
» » » 12 % 1- 4-1982	97,875
» » » 12 % 1-10-1983	97,525
» » » 12 % 1- 1-1984	96,600
» » » 12 % 1- 4-1984	96,450
» » » 12 % 1-10-1987	95,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 ottobre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	829,50
Dollaro canadese	702,35
Marco germanico	461,55
Fiorino olandese	416,15
Franco belga	28,629
Franco francese	196,225
Lira sterlina	1779,70
Lira irlandese	1723,50
Corona danese	158,395
Corona norvegese	166,89
Corona svedese	196,40
Franco svizzero	503,38
Scellino austriaco	64,015
Escudo portoghese	16,64
Peseta spagnola	12,566
Yen giapponese	3,571

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 5 % s.s. Ferrovie dello Stato; 5 % s.s. legge 30 dicembre 1960, n. 1676; 5 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 6 % garantite dallo Stato s.s. diciottennale; 6 % legge 30 dicembre 1960, n. 1676; 6 % s.s. D.L. 11 novembre 1964, n. 1121; 6 % s.s. legge 27 ottobre 1965, n. 1200; 6 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 6 % garantite dallo Stato serie speciale A; 6 % garantite dallo Stato serie speciale B; 6 % garantite dallo Stato serie speciale C; 7 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 7% garantite dallo Stato serie speciale B.

Si notifica che il giorno 12 novembre 1979, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio centro elettronico del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via Campania, 59/C, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1980:

1) 5% s.s. Ferrovie dello Stato:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 3.900 titoli di L. 50.000
» 1.820 titoli di » 250.000
» 5.980 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.640.000.000;

Emissione 1961:

Estrazione a sorte di:

n. 2.920 titoli di L. 50.000
» 1.272 titoli di » 250.000
» 4.616 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.772.000.000.

2) 5% s.s. legge 30 dicembre 1960, n. 1676:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 135 titoli di L. 50.000
» 131 titoli di » 250.000
» 285 titoli di » 500.000
» 1 204 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.386.000.000.

3) 5% s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura:

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 1.370 titoli di L. 50.000
» 1.392 titoli di » 250.000
» 1.971 titoli di » 500.000
» 6.521 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 7.923.000.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 55 titoli di L. 50.000
» 81 titoli di » 250.000
» 70 titoli di » 500.000
» 7.664 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 7.722.000.000.

4) 6% garantite dallo Stato s.s. diciottennale:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 15 titoli di L. 50.000
» 11 titoli di » 250.000
» 137 titoli di » 500.000
» 72 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 144.000.000.

5) 6% s.s. legge 30 dicembre 1960, n. 1676:

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 250 titoli di L. 50.000
» 360 titoli di » 250.000
» 371 titoli di » 500.000
» 928 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.216.000.000.

6) 6% s.s. D.L. 11 novembre 1964, n. 1121:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 240 titoli di L. 1.000.000
» 39 titoli di » 5.000.000
» 12 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 555.000.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 2.368 titoli di L. 50.000
» 916 titoli di » 250.000
» 1.137 titoli di » 500.000
» 2.749 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.664.900.000.

7) 6% s.s. legge 27 ottobre 1965, n. 1200:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 6 titoli di L. 50.000
» 114 titoli di » 500.000
» 75 titoli di » 1.000.000
» 17 titoli di » 5.000.000
» 9 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 307.300.000.

8) 6% s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 6.140 titoli di L. 50.000
» 1.500 titoli di » 250.000
» 2.150 titoli di » 500.000
» 4.483 titoli di » 1.000.000

pe ril complessivo valore nominale di L. 6.240.000.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 3.075 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.075.000.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 2.253 titoli di L. 50.000
» 901 titoli di » 250.000
» 1.699 titoli di » 500.000
» 4.746 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.933.400.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 686 titoli di L. 250.000
» 1.341 titoli di » 500.000
» 3.367 titoli di » 1.000.000
» 499 titoli di » 5.000.000
» 172 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 8.424.000.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:

n. 1.402 titoli di L. 50.000
» 1.178 titoli di » 100.000
» 1.320 titoli di » 250.000
» 2.092 titoli di » 500.000
» 8.388 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 9.951.900.000.

9) 6% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE A:

Emissione 1965:

Estrazione a sorte di:
n. 2.427 titoli di L. 50.000
» 1.368 titoli di » 250.000
» 1.676 titoli di » 500.000
» 2.372 titoli di » 1.000.000
» 12 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.733.350.000.

10) 6% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE B:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 53 titoli di L. 50.000
» 16 titoli di » 100.000
» 35 titoli di » 500.000
» 27 titoli di » 1.000.000
» 1 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 53.750.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 9 titoli di L. 50.000
» 7 titoli di » 250.000
» 33 titoli di » 500.000
» 24 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 42.700.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 500.000
» 14 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 16.500.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 50.000
» 4 titoli di » 250.000
» 7 titoli di » 500.000
» 47 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 51.750.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 6 titoli di L. 50.000
» 6 titoli di » 250.000
» 11 titoli di » 500.000
» 34 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 41.300.000.

11) 6% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE C:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 28 titoli di L. 50.000
» 28 titoli di » 250.000
» 28 titoli di » 500.000
» 52 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 74.400.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 706 titoli di L. 50.000
» 224 titoli di » 250.000
» 470 titoli di » 500.000
» 664 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 990.300.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 375 titoli di L. 50.000
» 36 titoli di » 250.000
» 538 titoli di » 500.000
» 658 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 954.750.000.

12) 7% S.S. PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA:

Emissione prima - 1ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 14 serie di L. 100.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.400.000.000.

13) 7% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE B:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 9 titoli di L. 50.000
» 8 titoli di » 250.000
» 15 titoli di » 500.000
» 9 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 18.950.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 50.000
» 169 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale d L. 169.050.000.

Totale generale L. 70.501.300.000

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(9151)

REGIONE LOMBARDIA

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una parte del territorio del comune di Ternate

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Varese per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 17 giugno 1972 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata, una zona formata di parte del territorio del comune di Ternate;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stata pubblicata nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Ternate;

Vista l'opposizione presentata, a termine di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte della società Cementi Ticino - Ce-Ti;

Ritenuto che detta opposizione debba essere respinta per i seguenti motivi:

il ricorrente deduce in primo luogo l'irregolare composizione della commissione in quanto alcuni dei partecipanti avevano già preso parte alla precedente seduta del 23 marzo 1971. Non si comprende come tale circostanza possa impedire la partecipazione alla riunione, tenuto conto i particolari che si tratta della stessa procedura;

allo stesso modo risultano infondate le ulteriori eccezioni circa l'irregolarità della composizione della commissione, risultando al contrario che era regolarmente costituita;

infine non hanno pregio le argomentazioni circa il momento formativo della volontà del collegio in quanto, sia pure dopo più di una votazione, la proposta di vincolo è stata infine approvata all'unanimità;

la volontà del collegio appare quindi chiaramente manifestatasi ai sensi di legge;

nel merito il ricorso obietta che non esistono e non sono indicati gli elementi di interesse panoramico idonei a identificare il vincolo. Il motivo è infondato in quanto nella proposta

sono analiticamente indicati i caratteri, sia naturali che aggiunti dall'uomo, che concorrono a formare quadri panoramici notevoli per la loro bellezza e armonia; ed è anche richiamata la fruibilità di tale panorama dai pubblici punti di vista. Nè ha pregio l'argomentazione secondo cui la salvaguardia paesaggistica, dovendo necessariamente frenare l'industrializzazione della zona, avrebbe dovuto contemperare gli interessi ambientali e quelli economico-produttivi. Si precisa a questi effetti che lo scopo del vincolo è proprio, per legge, quello di salvaguardare i valori ambientali e paesistici, evitando il loro deterioramento, quale ne sia la causa; sarà poi compito della gestione del vincolo di effettuare la necessaria comparazione fra diversi interessi pubblici o generali;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare all'assessorato urbanistica, servizio beni ambientali per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico perché l'insieme della zona proposta per il vincolo costituisce parte inscindibile nel contesto del quadro panoramico continuo offerto dall'ambiente del Lago di Comabbio e di quello di Monate e costituisce in insieme di particolare bellezza naturale. Sovrastato dalla collina verde di S. Maria, rivestita di bosco ceduo di castagno, carpino, robinie, con piante sparse di pino silvestre e di abeti, degrada verso il lago di Monate e di Comabbio con belle pendici, di cui quella sud col caratteristico centro abitato;

il centro abitato e i casolari sparsi costituiscono aggiunte dovute all'opera dell'uomo, armoniosamente fuse con la natura a formare un insieme di valore estetico e tradizionale. Tale bellezza panoramica, che spesso si raddoppia nell'immagine nitidissima che si forma sulla tranquilla superficie, è godibile dallo specchio d'acqua, dalle strade e dai luoghi di accesso pubblico compresi nella zona proposta per il vincolo;

Visti i decreti del presidente della giunta regionale n. 320 del 21 aprile 1978 e n. 597 del 9 ottobre 1978, con i quali viene delegato l'assessore all'urbanistica a firmare atti di competenza del presidente della giunta regionale nelle materie disciplinate dalla citata legge 1497;

Decreta:

Art. 1.

Riveste notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3) e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, la zona facente parte del comune di Ternate, così delimitata:

a nord dal confine del comune di Travedona-Monate e dal confine del comune di Biandronno;

a est dal bordo est di via Varese fino all'incrocio con la strada comunale detta delle Paludi, ora della stazione, che segue per breve tratto, fino all'incrocio della via comunale delle Fornaci, che segue poi fino al piazzale ferroviario compreso;

a sud il confine comunale di Varano Borghi, il lago di Comabbio e il territorio di Comabbio;

a ovest il confine comunale di Comabbio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonchè nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

Il sindaco del comune di Ternate provvederà all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica contenente il presente decreto all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, ed il comune stesso terrà a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta all'art. 4 della legge precitata.

La regione Lombardia comunicherà al Ministero per i beni culturali e ambientali il presente decreto, nonché la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* all'albo del comune.

Avverso il presente decreto i proprietari possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 5 luglio 1979

p. Il presidente: RIVOLTA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI VARESE

Verbale n. 5

Oggi diciassette giugno millenovecentosettantadue, alla ore 10, la commissione per la tutela delle bellezze naturali per la provincia di Varese, debitamente convocata con raccomandata 27 maggio 1972, si è riunita nella sala della giunta provinciale di Varese con l'intervento dei signori:

(*Omissis*).

Sono all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

(*Omissis*).

2) *Ternate*: proposta di vincolo su parte del territorio comunale.

Il presidente accertata, ai sensi dell'art. 3 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, la presenza del numero legale dei componenti di diritto la commissione, dichiara aperta la seduta e col consenso unanime della commissione stessa decide di modificare l'ordine del giorno, nel senso di trattare prima il n. 2 relativo a Ternate e successivamente il n. 1 relativo a Leggiuno.

(*Omissis*).

Il presidente mette ai voti le quattro proposte che sono emerse nel corso della discussione:

1) vincolo su tutto il territorio comunale;

2) vincolo che stralci la zona di concessione mineraria e dell'industria relativa;

3) conferma del vincolo stabilito nella riunione del 23 marzo 1971;

4) riduzione del vincolo secondo la proposta comunale.

Il presidente dopo la votazione delle proposte suddette, comunica il seguente risultato:

la prima proposta riporta voti 2;
la seconda proposta riporta voti 2;
la terza proposta riporta voti 4;
la quarta proposta riporta voti 1.

A questo punto il presidente, rilevato che nessuna proposta messa in votazione ha ottenuto la maggioranza, rimette in votazione la proposta n. 3 che è quella che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Riproposta la votazione si ottiene il seguente risultato: voti favorevoli 6, voti contrari 2, astenuti 1.

In base a tale risultato, viene pertanto confermato il vincolo come deliberato in data 23 marzo 1971 nel modo che segue:

a nord dal confine del comune di Travedona-Monate e dal confine del comune di Biandronno;

a est dal bordo est di via Varese fino all'incrocio con la strada comunale detta delle Paludi, ora della stazione, che segue per breve tratto, fino all'incrocio della via comunale delle Fornaci che segue poi fino il piazzale ferroviario compreso;

a sud il confine comunale di Varano Borghi, il lago di Comabbio e il territorio di Comabbio;

a ovest il confine comunale di Comabbio.

Tale zona così delimitata è sovrastata dalla collina di S. Maria le cui pendici sono rivestite di bosco caduo di castagno, carpino, robinie con piante sparse di pino silvestre e di abeti; e degrada verso il lago di Monate e di Comabbio con belle pendici, di cui quella sud col caratteristico centro abitato.

L'insieme della zona proposta per il vincolo costituisce parte inscindibile nel contesto del quadro panoramico continuo offerto dall'ambiente del lago di Comabbio e di quello di Monate, e costituisce un insieme di particolare bellezza naturale con la collina verde di S. Maria, degradante verso il lago di Comabbio; il centro abitato e i casolari sparsi costituiscono aggiunte dovute all'opera dell'uomo, armoniosamente fuse con la natura a formare un insieme di valore estetico e tradizionale. Tale bellezza panoramica che spesso si raddoppia nell'immagine nitidissima che si forma sulla tranquilla superficie è godibile dallo specchio d'acqua, dalle strade e dai luoghi di accesso pubblico compresi nella zona proposta per il vincolo.

Il presidente pone in votazione la proposta che viene approvata all'unanimità.

(*Omissis*).

(8833)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Pisa

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Pisa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Pisa.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Firenze.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente articolo 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Firenze entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma sia in corso di compilazione, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale.

Nel caso in cui l'università non rilasci certificato-diploma contenente l'attestazione di cui innanzi il candidato potrà presentare certificato di laurea, senza la suddetta attestazione, con riserva di produrre, qualora risultasse vincitore del concorso, il diploma originale o copia autentica entro il termine che, a pena di decadenza, la direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena fisserà a seguito del provvedimento ministeriale di conferimento dell'incarico.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale e stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1979

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1979
Registro n. 24 *Giustizia, foglio n.* 250

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Firenze.

Il sottoscritto . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . . cap. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Pisa, indetto con decreto ministeriale 14 giugno 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 22 ottobre 1979).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè l'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (6);
i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . .;
l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data, .

Firma . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.
(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.
(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.
(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.
(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.
(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.
(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla *indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio*, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(8998)

OSPEDALE PEDIATRICO « F.LLI CROBU » DI IGLESIAS

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di immunoematologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica *27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato* dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Iglesias (Cagliari).

(3442/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI MERATE

Concorso ad un posto di assistente del servizio di ematologia, centro trasfusionale e immunoematologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di ematologia, centro trasfusionale e immunoematologia - Disciplina richiesta: Immunoematologia e servizio trasfusionale o equipollente (immunoematologia o ematologia).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa, ripartizione personale, dell'ente in Merate (Como).

(3420/S)

OSPEDALE « F. PISPICO » DI POGGIARDO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di assistente chirurgo;
due posti di assistente ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Poggiardo (Lecce).

(3424/S)

OSPEDALE « S. ANNA » DI COMO

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia (divisione B)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia (divisione *B*).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato *dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.*

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como.

(3423/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI SIRACUSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
due posti di aiuto della divisione di medicina generale;
un posto di assistente del servizio di fisioterapia riabilitativa;
un posto di assistente del servizio di neonatologia;
due posti di assistente del servizio di radiologia e fisioterapia;
un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;
due posti di assistente della prima divisione di chirurgia generale;
un posto di assistente della seconda divisione di chirurgia generale;
un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente della divisione di malattie infettive;
un posto di assistente della divisione di oculistica;
un posto di assistente della divisione di pediatria;
un posto di *assistente della sezione di medicina geriatrica*;
tre posti di assistente medico da assegnare a giudizio insindacabile dell'ente ai seguenti servizi:
diagnosi precoce di tumori della sfera genitale femminile;
emodialisi extracorporea;
stati disendocrini e dismetabolici.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Siracusa.

(3440/S)

STABILIMENTI RIUNITI DELLA VERSILIA SUD DI VIAREGGIO E CAMAIORE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto della divisione spec. di oculistica;

un posto di aiuto e un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

due posti di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Viareggio (Lucca).

(3427/S)

OSPEDALE CIVILE DI CASTELLAMONTE

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castellamonte (Torino).

(3429/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto di emodialisi;

un posto di assistente di emodialisi (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castellamonte (Torino).

(3430/S)

OSPEDALE CIVICO DI PARTINICO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Partinico (Palermo).

(3443/S)

OSPEDALE CIVILE «S. FRANCESCO DI PAOLA» DI PAOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo definito, a:

un posto di assistente pediatra;

un posto di assistente addetto al servizio autonomo di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Paola (Cosenza).

(3426/S)

RIUNITI OSPEDALI «S. MARIA DELLA MISERICORDIA S. NICOLO' DEGLI INCURABILI E P. GROCCO» DI PERUGIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di geriatria;

un posto di assistente dell'istituto di semeiotica medica;

un posto di assistente dell'istituto di patologia speciale medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Perugia.

(3441/S)

OSPEDALE DI LUNGRO

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lungro (Cosenza).

(3417/S)

OSPEDALE DI NOVARA DI SICILIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Novara di Sicilia (Messina).

(3444/S)

OSPEDALE « S. SALVATORE » DI L'AQUILA

Concorso ad un posto di assistente della clinica medica universitaria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della clinica medica universitaria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in L'Aquila.

(3419/S)

OSPEDALE ONCOLOGICO DI BARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto anestesista;
due posti di assistente di chirurgia;
un posto di assistente di ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(3447/S)

OSPEDALE CIVILE DI ROVERETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rovereto (Trento).

(3428/S)

OSPEDALE « PREDABISSI » DEL CIRCOLO DI MELEGNANO

Concorso ad un posto di assistente di pronto soccorso e accettazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pronto soccorso e accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Melegnano (Milano).

(3418/S)

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di medicina nucleare

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trieste.

(3421/S)

OSPEDALE « M. BUFALINI » DI CESENA

Concorso a due posti di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cesena (Forlì).

(3422/S)

REGIONI

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1979, n. **26**.

Assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, agli esercenti attività commerciali ed agli artigiani - Unificazione della misura del contributo a carico degli assistiti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 15 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'assistenza farmaceutica prevista dalla presente legge il contributo a carico degli appartenenti alle categorie interessate è fissato nella misura unica del 15 % per tutti i medicinali compresi nel prontuario terapeutico approvato con decreto ministeriale 1978, fermo l'obbligo dell'ulteriore partecipazione alla spesa da parte degli assistiti per i medicinali previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 484.

La legge regionale 10 aprile 1979, n. 14, è abrogata.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Molise. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 4 settembre 1979

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1979, n. **27**.

Provvedimenti per il potenziamento e lo sviluppo della zootecnia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 15 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Le disposizioni della presente legge sono dirette a risolvere in modo organico i problemi della zootecnia mediante interventi che tendano ad aumentare la consistenza patrimoniale, a migliorare l'efficienza produttiva ed a razionalizzare le strutture aziendali.

Art. 2.

Possono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge:

a) i produttori agricoli singoli od associati titolari di aziende agricole nella regione Molise;

b) le cooperative e loro consorzi legalmente costituiti e riconosciuti;

c) le associazioni di produttori agricoli e zootecnici di larga base associativa costituite nelle forme di legge.

Le domande intese ad ottenere i benefici della presente legge saranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Art. 3.

Possono beneficiare delle provvidenze stabilite dalla presente legge quelle imprese zootecniche che dimostrino di ricavare, dalla coltivazione dei terreni posseduti, almeno il 50 % del fabbisogno alimentare del bestiame che si intende allevare.

Nell'atto di concessione deve essere inserita la clausola con la quale si impegna il concessionario a non distogliere dal previsto impiego, per un periodo di dieci anni, le strutture e le opere oggetto di beneficio, pena la restituzione del contributo erogato.

Titolo II

MIGLIORAMENTO GENETICO

Art. 4.

Per il miglioramento genetico degli allevamenti la Regione può concedere:

a) un contributo del 35 % sulla spesa riconosciuta ammissibile dalla giunta regionale per l'acquisto di riproduttori maschi e femmine di soggetti di razze bovine ritenute idonee per la Regione, iscritti nei libri genealogici, e ovine ed equine pregiate. Tale contributo sarà elevato fino al 50 % quando trattasi di soggetti destinati alle stazioni di monta facenti parte di nuclei di selezione o di centri di fecondazione artificiale;

b) un premio di mantenimento pari al 25 % del valore del soggetto da destinare alla rimonta sia per le razze nate in selezione ed iscritte nei libri genealogici, sia per le altre manze prodotte in purezza allorché siano al quinto mese di gravidanza e non abbiano superati i trenta mesi di età. I valori sopracitati saranno fissati semestralmente dalla giunta regionale;

c) un premio di incentivazione pari al 25 % del valore di mercato, fissato semestralmente dalla giunta regionale, per ogni agnella nata negli allevamenti regionali ed allevata al di fuori della normale rimonta annuale. Tale premio potrà essere concesso per un numero non inferiore a 20 e non superiore a 50 capi per ogni allevamento, purché gli allevatori richiedenti si impegnino a mantenere i soggetti fino al primo parto;

d) il contributo del 100 % per la fecondazione artificiale con seme di accertato valore genetico e del 50 % per quella naturale, praticata con soggetti capinucleo, delle vacche iscritte nei libri genealogici. La giunta regionale accerta preventivamente le tariffe ammissibili.

Art. 5.

Alle associazioni provinciali degli allevatori ed all'associazione molisana proprietari riproduttori equini e bovini (A.M.P.R. E.B.) che operano per il miglioramento del settore zootecnico saranno concessi contributi fino al 90 % delle spese riconosciute, preventivamente approvate dalla giunta regionale e dalla stessa liquidate bimestralmente a seguito di rendiconto, per la tenuta dei libri genealogici e dei controlli funzionali e dei registri e dei bollettari della monta taurina ed equina. A tal fine la Regione riconosce contributi per il personale fino al 90 % degli stipendi previsti, a pari grado, per i dipendenti regionali.

Art. 6.

La giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi per le spese di organizzazione e premi, di mercato in occasione di mostre e manifestazioni zootecniche entro i limiti e le disponibilità di bilancio.

Titolo III

STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE

Art. 7.

Per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di stalle per bovini, ivi compresi gli impianti di mungitura e di refrigerazione, aventi una capacità minima di dieci capi, di ovili aventi una capacità minima di cento capi, di porcili, fienili, silos, concimaie e pozzi «a cielo aperto» per la raccolta delle acque con relativa attrezzatura ed impianti fissi sarà concesso un contributo massimo del 50 % sulla spesa ritenuta tecnicamente ed economicamente ammissibile, elevabile al 70 % per le cooperative ed associazioni di allevatori, ed un concorso negli interessi sui mutui di miglioramento di cui all'art. 9 della presente legge della durata di anni dieci, sulla restante somma della spesa ammessa, fino alla concorrenza del 100 % della spesa.

Titolo IV

MIGLIORAMENTO PASCOLI

Art. 8.

Nelle zone di montagna e di collina possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 70 % della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione di opere necessarie per il miglioramento del cotico erboso, per l'approvvigionamento idrico delle zone pascolive e dei ricoveri per il personale, per la recinzione fissa, per la costruzione e riattamento di strade di accesso al pascolo e di ricoveri per il bestiame e per il personale addetto nonchè per ogni altra opera di miglioramento dei pascoli.

Per poter beneficiare del contributo di cui al comma precedente i richiedenti devono dimostrare di possedere una consistenza di bovini non inferiore a quaranta capi adulti e di ovini non inferiore a duecentocinquanta capi adulti.

La percentuale di contributo relativa alla costruzione di abbeveratoi, strade di accesso al pascolo e recinzioni fisse può essere elevata al 90 % se le richieste sono fatte da comuni, comunità montane, ente regionale di sviluppo o da cooperative di allevatori che possano dimostrare in modo certo (titoli di proprietà, contratti di affitto, concessione di utilizzazione, ecc.) il diritto di poter utilizzare per un periodo di almeno nove anni, una superficie a pascolo adeguata al fabbisogno alimentare dell'allevamento.

Per ottenere i benefici di cui al comma precedente i comuni, le comunità montane e l'ente regionale di sviluppo agricolo devono dimostrare che le zone pascolive, sulle quali saranno realizzate le opere oggetto della richiesta d'intervento, sono utilizzate, con regolare contratto di affitto, da cooperative o da società semplici regolarmente costituite.

Titolo V

PROCEDURE E DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - ISTRUTTORIA - EMISSIONE DECRETI DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.

Art. 9.

Le domande intese ad ottenere le agevolazioni contributive e creditizie di cui alla presente legge vanno indirizzate alla giunta regionale - assessorato all'agricoltura, settore zootecnia.

Le predette domande dovranno essere corredate del progetto delle opere da realizzare, dei preventivi di spesa delle attrezzature da acquistare, di una relazione tecnica-agronomica-economica e degli altri documenti di rito.

Gli uffici tecnici dell'assessorato, dopo aver proceduto alla registrazione, su un apposito registro dei dati tecnico-economici più significativi del progetto, provvedono, anche a mezzo degli uffici periferici, all'istruttoria delle domande ed alla stesura, per ognuna di esse, di un rapporto informativo in base al quale saranno redatte le proposte per l'adozione della deliberazione di impegno della spesa.

La domanda così istruita viene sottoposta all'approvazione della giunta regionale ai fini della concessione del contributo.

Il presidente, su conforme parere della giunta regionale, provvede con proprio decreto alla liquidazione del contributo stesso dopo che gli uffici tecnici dell'assessorato avranno provveduto, a seguito di presentazione della relativa istanza da parte dei concessionari, al collaudo delle opere eseguite e delle attrezzature acquistate.

Art. 10.

Per i mutui previsti dalla presente legge, la Regione concede il concorso nel pagamento degli interessi, ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, pari alla differenza tra il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito autorizzati, entro i limiti stabiliti dal decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e la rata di preammortamento e di ammortamento calcolata al tasso del 4,50 % che resta a carico del beneficiario.

Art. 11.

I fondi necessari per l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo faranno carico per il 1979 al cap. 47910 del bilancio regionale.

Per gli anni successivi i fondi necessari, nei limiti delle disponibilità di bilancio, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio della regione Molise.

Art. 12.

Le leggi regionali n. 6 dell'8 novembre 1972 e n. 16 del 3 agosto 1973 sono abrogate.

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 4 settembre 1979

d'AIMMO

(8340)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792880)